

Legge di stabilità 2015

Principali novità fiscali

1 PREMESSA

Con la L. 23.12.2014 n. 190 è stata emanata la “legge di stabilità per il 2015”, entrata in vigore l’1.1.2015.

2 SINTESI DELLE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale, contenute nella legge di stabilità 2015.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo	Viene modificata la disciplina del credito d’imposta (pari al 25-50%) per le attività di ricerca e sviluppo. La “nuova” agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati da tutte le imprese, indipendentemente: • dalla forma giuridica, • dal settore economico in cui operano, • dal regime contabile adottato, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019 (per i soggetti “solari” sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 2015 al 2019). Attività di ricerca e sviluppo agevolabili Sono agevolabili: • lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al seguente punto; • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati o altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano, invece, attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Costi di ricerca e sviluppo agevolabili Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono agevolabili le spese relative a: • personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	• quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con apposito DM, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro (al netto dell'IVA); • spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le <i>start up</i> innovative; • competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Misura dell'agevolazione Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 (2012, 2013 e 2014, per i soggetti "solari"). La misura è elevata al 50% con riferimento alle spese: • per personale altamente qualificato; • per contratti di ricerca "<i>extra muros</i>". Al fine di accedere all'agevolazione, devono essere sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30.000,00 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 5.000.000,00 euro per ciascun beneficiario. Utilizzo del credito d'imposta Il credito d'imposta: • è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24; • deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Ai fini della fruizione del credito d'imposta non si applica: • il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro; • il limite massimo per la compensazione di 700.000,00 euro.
Regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi da beni immateriali (c.d. "<i>patent box</i>")	A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), viene introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di alcune tipologie di beni immateriali quali opere dell'ingegno, brevetti industriali, marchi, processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Soggetti beneficiari Possono fruire dell'agevolazione tutti i titolari di reddito d'impresa. L'opzione è consentita a condizione che i soggetti svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione di beni immateriali. Regime di tassazione agevolato L'agevolazione consiste nell'esclusione dal reddito complessivo del 50% (30% nel 2015 e 40% nel 2016) dei redditi derivanti dalla concessione in uso a terzi o dall'utilizzo diretto dei beni immateriali sopra richiamati.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: • i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; • i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Non concorrono a formare il reddito complessivo le plusvalenze derivanti dalla cessione dei suddetti beni immateriali. L'esclusione si applica a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito: • nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali agevolabili; • prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione. Durata dell'opzione L'opzione per il regime di tassazione agevolata: • ha durata per cinque esercizi sociali; • è irrevocabile.
Detrazione IRPEF per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio	È prorogata la detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio sostenute fino al 31.12.2015. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro. Relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata la detrazione IRPEF del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell'edificio.
Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati	La detrazione IRPEF del 36-50% delle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2015, entro l'importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. "bonus mobili" o "bonus arredamento")	La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.
Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici	La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2015. La detrazione IRPEF/IRES del 65% è estesa alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: • per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro; • per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015, nel limite massimo di detrazione pari a 30.000,00 euro.
Ritenuta d'acconto sui bonifici "agevolati"	È aumentata dal 4% all'8% la misura della ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Bonus bebè	Per ogni figlio nato o adottato tra l'1.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o di Stati UE o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è riconosciuto un assegno mensile di importo pari a: 960,00 euro annui (80,00 euro mensili), se il nucleo familiare di appartenenza del genitore è in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000,00 euro annui; 1.920,00 euro annui (160,00 euro mensili), se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000,00 euro annui. L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del nucleo familiare interessato. Durata dell'agevolazione L'assegno è erogato mensilmente: - a decorrere dal mese di nascita o di adozione; - fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Bonus famiglie numerose	Per il 2015 sono riconosciuti buoni per l'acquisto di beni e servizi al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, a favore dei nuclei familiari: - con un numero di figli minori pari o superiore a quattro; - in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.
Incentivi per il rientro di ricercatori dall'estero	Viene modificata la disciplina degli incentivi per il rientro dei ricercatori occupati all'estero, prevedendo che: - i ricercatori devono venire a svolgere la loro attività in Italia entro il 31.12.2017; - le agevolazioni si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre (prima due) periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Art-Bonus - Estensione dell'ambito applicativo	L'ambito applicativo del credito d'imposta a favore della cultura (c.d. <i>Art-Bonus</i>) viene esteso alle erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.
Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Investimenti iniziati ante 1.1.2007	Viene precisato che il credito d'imposta si applica agli investimenti in aree svantaggiate effettuati dall'1.1.2007 e ultimati entro il 31.12.2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore all'1.1.2007, salvo che gli stessi non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati.
Credito d'imposta per l'editoria - Proroga	Viene prorogato al 31.12.2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre.
Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi	Viene precisato che sono agevolabili gli impianti <i>wi-fi</i> solo a condizione che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in <i>download</i>.
Credito d'imposta sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori	A decorrere dall'1.1.2015, il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Per gli anni dal 2014 al 2018 non si applica la riduzione del 15% del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
“Nuova Sabatini” - Rifinanziamento	Viene rifinanziata la “Nuova Sabatini”, agevolazione che consiste nel riconoscimento di finanziamenti agevolati e contributi in conto interessi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.
Regime fiscale agevolato per autonomi	È istituito un nuovo regime fiscale agevolato per autonomi applicabile, a decorrere dall'1.1.2015, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, d'arte o professione in possesso dei seguenti requisiti nell'anno precedente: • ricavi conseguiti o compensi percepiti (eventualmente ragguagliati ad anno) non superiori ai seguenti limiti, diversi a seconda del codice ATECO 2007 che contraddistingue l'attività esercitata: – 35.000,00 euro per industrie alimentari e delle bevande con codice attività 10 e 11 (coefficiente di redditività 40%); – 40.000,00 euro per commercio all'ingrosso e al dettaglio con codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 (coefficiente di redditività 40%); – 30.000,00 euro per commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande con codice attività 47.81 (coefficiente di redditività 40%); – 20.000,00 euro per commercio ambulante di altri prodotti con codice attività 47.82 e 47.89 (coefficiente di redditività 54%); – 15.000,00 euro per costruzioni e attività immobiliari con codice attività 41, 42, 43, 68 (coefficiente di redditività 86%); – 15.000,00 euro per intermediari del commercio con codice attività 46.1 (coefficiente di redditività 62%); – 40.000,00 euro per attività dei servizi di alloggio e di ristorazione con codice attività 55 e 56 (coefficiente di redditività 40%); – 15.000,00 euro per attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi con codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88 (coefficiente di redditività 78%); – 20.000,00 euro per tutte le altre attività con codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99 (coefficiente di redditività 67%); • sostenimento di spese complessivamente non superiori a 5.000,00 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente, collaborazioni, ecc.; • costo complessivo dei beni mobili strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superiore a 20.000,00 euro; • redditi conseguiti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La verifica di tale prevalenza non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato o la somma dei redditi d'impresa, di arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non eccede i 20.000,00 euro. Nel limite dei beni strumentali, sono: • inclusi i beni in <i>leasing</i> (che rilevano per il costo sostenuto dal concedente), i beni in locazione, noleggio e comodato (che rilevano in base al valore normale), il 50% dei beni detenuti in regime d'impresa o arte e professione utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente (ivi inclusi i beni a deducibilità limitata, come mezzi di trasporto e telefonia);

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	- esclusi i beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro e gli immobili, comunque acquisiti, utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. <i>Durata del regime e cause di esclusione</i> Il regime può essere applicato fino a quando se ne possiedono i requisiti d'accesso o si verifica una o più delle condizioni di esclusione. In tali casi, il regime cessa di trovare applicazione dall'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento. L'utilizzo del nuovo regime è precluso per i soggetti che si trovino, nel corso dell'applicazione del medesimo, nelle seguenti situazioni: - si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; - non sono residenti nello Stato italiano, ad eccezione dei residenti in uno degli Stati Membri UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni e che producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; - effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; - esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporaneamente, partecipano a società di persone o associazioni professionali, ovvero a srl in regime di trasparenza. <i>Determinazione del reddito imponibile</i> Il nuovo regime è determinato forfetariamente applicando il coefficiente di redditività (dal 40 al 86%) previsto per la specifica attività svolta all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta (calcolati secondo il principio di cassa). Dal reddito imponibile possono essere analiticamente dedotte le seguenti spese: - i contributi previdenziali versati, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, la cui eccedenza può essere, a sua volta, dedotta dal reddito complessivo; - le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori l'accesso al regime, secondo le regole ordinarie del TUIR. <i>Riduzione del reddito imponibile di 1/3 per inizio dell'attività</i> Per i soggetti che avviano <i>ex novo</i> un'attività è prevista un'ulteriore agevolazione per i primi tre anni di attività, consistente nella riduzione di un terzo del reddito imponibile. Il beneficio è accordato solo se: - il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, un'attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; - l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; - qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per quell'attività sulla base della classificazione ATECO.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
segue	I soggetti che fruivano nel 2014 del regime di vantaggio o del regime delle nuove iniziative produttive e che, dal 2015, ricadono nel nuovo regime forfetario (soddisfacendo tutti requisiti) applicano automaticamente la predetta riduzione del reddito imponibile. Imposta sostitutiva del 15% Sul reddito imponibile determinato forfetariamente si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell'IRAP pari al 15%. Il versamento è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i versamenti IRPEF. Esclusione delle ritenute d'acconto Per i soggetti che applicano il regime forfetario a partire dal 2015, i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Per evitare l'assoggettamento a ritenuta, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva. Semplificazioni in materia di imposte dirette L'utilizzo del regime forfetario esonera il contribuente: • dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi; • dall'operare le ritenute alla fonte; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi; • dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri contabili. Disciplina ai fini IVA I contribuenti che applicano il regime agevolato: • sulle fatture, sugli scontrini o sulle ricevute fiscali emessi successivamente l'accesso al regime non addebitano l'imposta a titolo di rivalsa; • non detraggono l'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi; • mantengono la soggettività passiva ai fini IVA e, conseguentemente, sono tenuti ad assolvere l'imposta in relazione a quelle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta emettendo autofattura o integrando la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e versando l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (es. acquisti intracomunitari). I predetti contribuenti beneficiano dei seguenti esoneri dagli adempimenti previsti ai fini dell'imposta: • liquidazione e versamento dell'imposta; • registrazione delle fatture emesse, degli acquisti e dei corrispettivi; • tenuta e conservazione di registri e documenti, salvo per le fatture di acquisto, le bollette doganali di importazione e i documenti emessi per certificare i corrispettivi; • dichiarazione e comunicazione annuale; • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. "spesometro");

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	- comunicazione dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata; - certificazione dei corrispettivi qualora svolgano attività quali cessione di tabacchi, giornali, carburanti. Regimi contabili abrogati A decorrere dal 2015 sono abrogati: - il regime delle nuove iniziative produttive; - il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile ed il regime agevolato per gli "ex-minimi". Nonostante l'abrogazione, il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile con imposta sostitutiva al 5% può continuare ad essere applicato in via transitoria e fino a scadenza naturale dai soggetti che già lo applicavano nel 2014. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di scegliere l'applicazione del nuovo regime forfetario.
Bonus in busta paga per i lavoratori dipendenti e assimilati - Messa a regime	Viene messo a regime il "bonus" di 80,00 euro al mese destinato ai lavoratori dipendenti e ai titolari di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro. Soggetti beneficiari Il <i>bonus</i> continua a riguardare i soli contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e/o dei seguenti redditi assimilati al lavoro dipendente: - compensi dei soci lavoratori delle cooperative; - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità; - borse di studio e assegni di formazione professionale; - compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di lavoro "a progetto"; - remunerazioni dei sacerdoti; - prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; - compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Il <i>bonus</i> spetta anche ai: - soggetti che percepiscono somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità o di disoccupazione, che costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente; - lavoratori dipendenti all'estero che sono tassati in Italia sulla base delle retribuzioni convenzionali; - lavoratori dipendenti "frontalieri", tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l'importo della franchigia di esenzione; - soggetti non residenti, a condizione che i redditi da lavoro siano imponibili in Italia. Ammontare del bonus Il <i>bonus</i> – riconosciuto dai sostituti d'imposta – è di 960,00 euro, da riportare al periodo di lavoro nell'anno. Il <i>bonus</i> varia però a seconda che il lavoratore abbia un reddito complessivo: - fino a 24.000,00 euro; in tal caso, l'importo del <i>bonus</i> di 960,00 euro è previsto in misura "fissa", non parametrato all'ammontare del reddito complessivo;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	oppure superiore a 24.000,00 euro, ma non a 26.000,00 euro; in tal caso, si applica un meccanismo “a scalare”, al crescere del reddito complessivo, che riduce progressivamente l'importo del <i>bonus</i> effettivamente spettante, fino ad annullarlo al raggiungimento del limite di 26.000,00 euro.
Imposta sostitutiva sul risultato della gestione dei fondi pensione	Per i fondi pensione, è aumentata dall'11% al 20% l'imposta sostitutiva sul risultato della gestione e viene ridotta la base imponibile dell'imposta sostitutiva se il fondo investe in titoli di Stato. Se il risultato della gestione include proventi da titoli di Stato italiani e titoli equiparati o titoli di Stato esteri, tali redditi concorrono alla formazione della base imponibile in base al rapporto tra: - l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti per tali proventi (es.: 12,5% per i titoli di Stato italiani); - l'aliquota del 20%. Decorrenza La nuova aliquota del 20% si applica dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014. Dal periodo d'imposta 2015 è previsto un credito d'imposta del 9% sul risultato della gestione, a condizione che sia investito in attività finanziarie a medio-lungo termine individuate con apposito decreto.
Redditi finanziari percepiti dalle Casse di previdenza private	Viene messo a regime il credito d'imposta sui redditi di natura finanziaria percepiti dalle Casse professionali e dagli enti di previdenza privata pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate nella misura del 26% e l'ammontare delle stesse ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR	A decorrere dall'1.1.2015, viene portata dall'11% al 17% la misura dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.
Dividendi percepiti dagli enti non commerciali	È ridotta dal 95% al 22,26% la quota esclusa da tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali. La tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali viene in tal modo equiparata a quella degli utili percepiti da persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate. La riduzione della quota non tassata dovrebbe riguardare i soli dividendi derivanti dalle partecipazioni non detenute quali beni d'impresa. Decorrenza e credito d'imposta La riduzione al 22,26% della percentuale di esclusione riguarda, in via retroattiva, gli utili messi in distribuzione dall'1.1.2014. Per il periodo d'imposta in corso all'1.1.2014, è stato previsto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'imposta dovuta in base al nuovo regime e l'imposta calcolata secondo le previgenti disposizioni.
Polizze vita	A decorrere dall'1.1.2015, l'esenzione da IRPEF dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita viene limitata alle somme a copertura del rischio demografico.
Revisione delle <i>black list</i> - Costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali	Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni con paradisi fiscali, è prevista l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, facendo esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni (indipendentemente dal livello di tassazione).

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	Dovrebbero, quindi, essere espunti dall'attuale <i>black list</i> taluni Stati che garantiscono lo scambio di informazioni, quali: Emirati Arabi Uniti, Ecuador, Filippine, isole Mauritius e Singapore.
Revisione delle black list - Controlled foreign companies (CFC)	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, il presupposto per l'attivazione del regime CFC è rappresentato da un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia; ciò dovrebbe determinare una revisione dell'attuale <i>black list</i>. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dovrà, inoltre, approvare una nuova lista di regimi fiscali agevolati, vale a dire di regimi per i quali la qualifica di paradisi fiscali opera limitatamente a specifici soggetti e attività, anche se previsti da Stati o territori non a fiscalità privilegiata.
Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni	Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2015, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità ha però raddoppiato l'imposta sostitutiva. Entro il termine del 30.6.2015, occorrerà che: • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; • il contribuente interessato versi per intero l'imposta sostitutiva del 4% sulle partecipazioni non qualificate o dell'8% sulle partecipazioni qualificate e sui terreni, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo.
Buoni pasto elettronici - Incremento della quota non tassata	A decorrere dall'1.7.2015, la quota non tassata per il dipendente dei "buoni pasto" in formato elettronico passa da 5,29 euro a 7 euro.
Modifica alla detrazione e alla deduzione per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), vengono incrementate la detrazione d'imposta e la deduzione dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che gestiscono iniziative umanitarie: • da 2.065,00 euro a 30.000,00 euro, l'importo massimo su cui commisurare la detrazione IRPEF del 26% spettante alle persone fisiche; • da 2.065,83 euro a 30.000,00 euro, la deduzione ai fini IRPEF/IRES spettante alle imprese.
Modifica alla detrazione IRPEF delle erogazioni liberali a favore dei partiti e dei movimenti politici	A decorrere dall'1.1.2015 sono detraibili ai fini IRPEF i versamenti a favore dei partiti e dei movimenti politici, anche in forma di donazione, effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, in conformità alle previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o dai movimenti politici. La detrazione è pari al 26% degli importi compresi tra 30,00 euro e 30.000,00 euro annui. Modalità di effettuazione delle erogazioni I versamenti devono essere eseguiti tramite banca o ufficio postale o mediante carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore.
Lavoratori dipendenti "frontalieri" - Franchigia di esenzione - Aumento	A decorrere dall'1.1.2015, viene incrementato da 6.700,00 a 7.500,00 euro l'importo non imponibile del reddito di lavoro dipendente dei c.d. "lavoratori frontalieri", vale a dire dei lavoratori dipendenti: • residenti nel territorio dello Stato Italiano;

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<i>segue</i>	che prestano l'attività lavorativa all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
Contribuenti di Campione d'Italia - Introduzione di una franchigia di esenzione IRPEF per i redditi prodotti in euro	A decorrere dall'1.1.2015, i redditi di pensione e di lavoro, prodotti in euro dai contribuenti persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, concorrono a formare il reddito complessivo IRPEF per l'importo eccedente 6.700,00 euro.
Deducibilità integrale dei costi dei dipendenti a tempo indeterminato	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari"), nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP è ammessa in deduzione la differenza tra: - il costo complessivo per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, anche parziale (di tipo orizzontale, verticale e misto); - le deduzioni già attualmente previste, spettanti a fronte dell'impiego di personale. In pratica, i costi riguardanti i dipendenti a tempo indeterminato diverranno interamente deducibili dalla base imponibile IRAP. Soggetti beneficiari Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario. L'agevolazione dovrebbe spettare anche agli enti non commerciali e alle Amministrazioni Pubbliche con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato impiegati (anche promiscuamente) nell'attività commerciale eventualmente esercitata in via non prevalente accanto all'attività istituzionale.
Deducibilità integrale dei costi per gli agricoltori a tempo determinato	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") sono integralmente deducibili ai fini IRAP i costi relativi ai lavoratori agricoli dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta, purché: - abbiano lavorato almeno 150 giornate; - il contratto abbia almeno una durata triennale. Soggetti beneficiari Beneficiari dell'agevolazione sono: - i produttori agricoli titolari di reddito agrario, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato); - le società agricole.
Credito d'imposta per i soggetti privi di dipendenti	A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti "solari") viene concesso un credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda determinata secondo le disposizioni ordinarie, a favore di quei soggetti che non impiegano lavoratori dipendenti. Il beneficio compete alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni), ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati) e ai produttori agricoli titolari di reddito agrario, a condizione che non impieghino lavoratori dipendenti né a tempo indeterminato (anche <i>part time</i>), né a tempo determinato (anche <i>part time</i>). La fruizione non è invece preclusa nell'ipotesi di impiego di collaboratori a progetto o collaboratori occasionali.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Meccanismo del “reverse charge” - Estensione dell’ambito applicativo	A decorrere dall’1.1.2015, il meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge” viene esteso a: • prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE; • trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore; • cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Il “reverse charge” viene esteso anche alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e <i>discount</i> alimentari; in tal caso, l’entrata in vigore è però subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio europeo e nelle more dell’autorizzazione non risulta applicabile. Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo tale per cui, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione. Il cedente, dunque, emette fattura senza applicazione dell’imposta e indicando sulla stessa che l’operazione è effettuata in base a “reverse charge”.
Meccanismo dello “split payment”	A decorrere dall’1.1.2015, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti dello Stato e degli enti pubblici: • l’ente pubblico destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi corrisponde al fornitore il solo corrispettivo concordato per l’operazione (la base imponibile); • l’IVA relativa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi è accreditata dall’ente in un apposito conto corrente vincolato, attraverso il quale verrà acquisita direttamente dall’Erario. Ambito applicativo Rientrano nel regime dello “split payment” le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese a: • Stato; • organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; • enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti ex art. 31 del DLgs. 267/2000; • Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; • istituti universitari; • aziende sanitarie locali; • enti ospedalieri; • enti pubblici di ricovero e cura avente prevalente carattere scientifico; • enti pubblici di assistenza e beneficenza; • enti pubblici di previdenza. Decorrenza Il regime dello “split payment” si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1.1.2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente a tale data (comunicato Min. Economia e Finanze 9.1.2015 n. 7).

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Aliquota del 4% per i libri in formato elettronico	A decorrere dall'1.1.2015, si ricomprendono nella nozione di "libri" ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% "tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".
Aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei "marina resort"	Viene prorogata al 31.12.2015 l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per le prestazioni di alloggio nelle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti in unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. "marina resort").
Aliquota del 22% per le cessioni di <i>pellet</i> in legno	A decorrere dall'1.1.2015 alle cessioni di " <i>pellet</i> " di legno si applica l'aliquota IVA del 22% (prima 10%).
Novità in materia di presentazione della dichiarazione annuale IVA	A decorrere dal periodo d'imposta 2015 la dichiarazione annuale IVA non potrà più essere presentata nell'ambito della dichiarazione dei redditi (modello UNICO), ma dovrà essere presentata entro il mese di febbraio. Viene contestualmente eliminato l'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA. Gli adempimenti previsti per l'anno 2015 (comunicazione annuale e dichiarazione annuale relative all'anno di imposta 2014) non sono soggetti a modifiche.
Cessioni all'esportazione per finalità umanitarie	Viene ripristinato il regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni di beni (e le relative prestazioni accessorie) destinati ad essere trasportati o spediti fuori dalla UE per finalità umanitarie.
Aliquote TASI per l'anno 2015	Relativamente agli anni 2014 e 2015, è stato stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Di conseguenza: • l'aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può aumentare fino all'11,4 per mille; • l'aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l'IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).
Esenzione TASI nelle zone colpite dal sisma in Abruzzo	Dal 2015, viene prevista l'esenzione del pagamento della TASI per i fabbricati: • ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6.4.2009; • distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Proroga esenzione IMU per sisma in Emilia	Sono esenti da IMU i fabbricati ubicati nei Comuni delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e del 29.5.2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente: • a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi; • e comunque non oltre il 30.6.2015 (in precedenza il termine era fissato al 31.12.2014).
Termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi	In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (anche in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa, limitatamente agli elementi oggetto di rettifica. In caso di presentazione di dichiarazione integrativa a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione, i termini per la notifica della cartella di pagamento sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Ravvedimento operoso	Viene sensibilmente modificato l'istituto del ravvedimento operoso, distinguendo tra tributi amministrati o meno dall'Agenzia delle Entrate. Relativamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, il ravvedimento non è più precluso dall'inizio di un controllo fiscale, ma solo dalla notifica dell'avviso di accertamento o di liquidazione del tributo, oppure delle comunicazioni bonarie emesse a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione. Relativamente alle sanzioni, per tutte le violazioni ravvedibili con l'eccezione dell'omessa dichiarazione e a prescindere dall'ente titolare del potere impositivo, se l'errore o l'omissione vengono sanati entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro novanta giorni dalla commissione della violazione, la riduzione della sanzione è pari a 1/9 del minimo. Di conseguenza, la riduzione delle sanzioni potrà essere pari: • limitatamente alle violazioni sui versamenti e per tutti i tributi, a 1/10 del minimo se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza, con riduzione a 1/15 per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni; • per tutti i tributi, a 1/9 del minimo, se il ravvedimento avviene entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, da quando è stata commessa la violazione; • per tutti i tributi, a 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dalla violazione; • per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro due anni dalla violazione; • per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, a 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre due anni dalla violazione; • per tutte le violazioni con l'eccezione di talune fattispecie relative agli scontrini fiscali, a 1/5 del minimo se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione. Decorrenza Trattandosi di norma procedimentale, dovrebbe trovare applicazione anche alle violazioni commesse negli anni antecedenti, sempre che non sia stato notificato l'atto impositivo.
Adesione ai "PVC"	Limitatamente alle imposte sui redditi e all'IVA, in caso di integrale adesione ai contenuti del verbale di constatazione, con apposita comunicazione entro trenta giorni dalla relativa consegna, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie. Tale istituto viene abrogato, ma continua a trovare applicazione per i verbali consegnati sino al 31.12.2015.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Adesione agli inviti al contraddittorio	Per tutte le imposte che possono formare oggetto di adesione (imposte sui redditi, IVA e imposte d'atto), in caso di integrale adesione all'invito al contraddittorio finalizzato al successivo accertamento con adesione, con pagamento degli importi e invio dell'apposita comunicazione entro i quindici giorni antecedenti alla data prevista per l'incontro, le sanzioni sono ridotte a 1/6 del minimo edittale e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie. Tale istituto viene abrogato, ma continua a trovare applicazione per gli inviti notificati sino al 31.12.2015.
Acquiescenza "rinforzata"	Per gli accertamenti che possono formare oggetto di adesione (imposte sui redditi, IVA e alcune tipologie di contestazioni sulle imposte d'atto), in caso di acquiescenza all'accertamento, con pagamento degli importi entro il termine per il ricorso, le sanzioni sono ridotte a 1/3 dell'irrogato e gli importi possono essere versati ratealmente senza la prestazione di garanzie. Le sanzioni sono ridotte a 1/6 in caso di mancata consegna, in precedenza, di un verbale di constatazione o di un invito al contraddittorio definibile. Quest'ultima forma di acquiescenza viene abrogata a decorrere dagli atti notificati dall'1.1.2016.
Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Proroga per il 2015	Viene estesa al 2015 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti: • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore; • qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Dovrà essere, a tal fine, emanato un decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico.
Associazioni sportive - Tracciabilità dei pagamenti e degli incassi - Aumento del limite	Il limite di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nei confronti delle società, associazioni ed altri enti sportivi dilettantistici, nonché degli altri soggetti che adottano il regime agevolato della L. 398/91, viene aumentato da 516,46 euro a 1.000,00 euro. I versamenti e i pagamenti di somme di importo pari o superiore a 1.000,00 euro devono, quindi, essere effettuati: • tramite conti correnti bancari o postali intestati all'associazione; • mediante carte di credito o bancomat; • altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli (es.: assegni non trasferibili).